

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/218 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2018

che modifica l'allegato II della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da determinate parti della Cina, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Cina, in Messico e negli Stati Uniti d'America, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative alla Cina, al Messico e alla Turchia figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2018) 713]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.
- (2) La decisione 92/260/CEE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce modelli di certificati sanitari per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da paesi terzi, compreso il certificato sanitario di cui all'allegato II C per i paesi terzi, tra i quali la Cina e Hong Kong, rientranti nel gruppo sanitario C in conformità all'allegato I della medesima decisione.
- (3) Conformemente alla decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽⁴⁾, sono autorizzate l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati provenienti dalla zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) nella città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, Cina, identificata con il codice «CN-1» nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi di cui all'allegato I della medesima decisione.
- (4) In seguito all'istituzione di tale ZIME, quest'ultima è stata designata, sulla base di accordi contrattuali tra Hong Kong e la Cina, come centro di allenamento per cavalli da corsa di Hong Kong. Hong Kong ha chiesto che la ZIME sia inclusa nell'elenco esistente dei paesi terzi, o delle parti di territorio dei paesi terzi, in cui i cavalli

⁽¹⁾ GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GUL 130 del 15.5.1992, pag. 67).

⁽⁴⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

registrati possono soggiornare durante il periodo di permanenza obbligatoria in aziende sotto controllo veterinario per i 40 giorni precedenti la spedizione verso l'Unione europea. A seguito della valutazione delle garanzie necessarie, la parte del territorio della Cina identificata con il codice «CN-1» nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE dovrebbe essere inclusa nell'elenco dei paesi terzi di cui al punto III, lettera d), terzo trattino, del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II C della decisione 92/260/CEE.

- (5) La decisione 92/260/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) La decisione 93/195/CEE della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce modelli di certificati sanitari per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea ai fini della partecipazione a corse, competizioni e manifestazioni culturali. Il modello di certificato sanitario di cui all'allegato X di tale decisione deve essere utilizzato per la reintroduzione di cavalli registrati che hanno partecipato alle manifestazioni equestri dell'LG Global Champions Tour svoltesi nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, e a Miami, Stati Uniti d'America, con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI).
- (7) Al fine di ospitare una manifestazione equestre dell'LG Global Champions Tour, svoltasi anch'essa con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale, la sede temporanea appositamente allestita per l'evento nell'area metropolitana di Shanghai è stata temporaneamente riconosciuta come zona indenne da malattie equine per un periodo di 30 giorni conformemente alle decisioni di esecuzione della Commissione 2014/127/UE ⁽²⁾, (UE) 2015/557 ⁽³⁾, (UE) 2016/361 ⁽⁴⁾ e (UE) 2017/99 ⁽⁵⁾. Dopo la costruzione di strutture permanenti, le autorità competenti cinesi hanno richiesto il riconoscimento permanente della regione CN-2 come zona indenne da malattie equine ai fini della manifestazione LG Global Champions Tour.
- (8) Tenuto conto delle garanzie e delle informazioni fornite dalle autorità cinesi, e al fine di garantire la reintroduzione nell'Unione, in conformità alle disposizioni della decisione 93/195/CEE, di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in una parte specifica del territorio della Cina per una determinata manifestazione, l'articolo 1 della decisione 93/195/CEE e l'allegato X della medesima decisione dovrebbero essere modificati al fine di consentire la reintroduzione, dopo un'esportazione temporanea, di cavalli registrati provenienti dalla manifestazione LG Global Champions Tour svoltasi a Shanghai, Cina.
- (9) La decisione 93/195/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (10) La decisione 2004/211/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (11) Allo scopo di riconoscere in via permanente la regione indicata con il codice CN-2 nella tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE ai fini della reintroduzione di cavalli registrati in seguito alla loro partecipazione alla manifestazione LG Global Champions Tour svoltasi a Shanghai, il termine di cui alla colonna 15 di tale tabella relativo alla regione CN-2 dovrebbe essere sostituito da un riferimento al certificato sanitario che deve essere utilizzato per la reintroduzione nell'Unione dei cavalli registrati che abbiano partecipato a tale manifestazione.
- (12) Le manifestazioni equestri dell'LG Global Champions Tour si svolgono ogni anno in primavera nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, e a Miami, Stati Uniti d'America.

⁽¹⁾ Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/127/UE della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 28).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/557 della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 107).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/361 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 67 del 12.3.2016, pag. 57).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/99 della Commissione, del 18 gennaio 2017, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative alla Cina e al Messico figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 16 del 20.1.2017, pag. 44).

- (13) Poiché l'area metropolitana di Città del Messico è una regione ad altitudine elevata, con un rischio ridotto di trasmissione propagata da vettori di stomatite vescicolosa o di taluni sottotipi del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e poiché si tratta di una regione in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è segnalata da più di due anni, la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni dell'LG Global Champions Tour nell'area metropolitana di Città del Messico è stata autorizzata dalle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2015/2301 ⁽¹⁾ e (UE) 2017/99.
- (14) Al fine di consentire la reintroduzione dei cavalli registrati che hanno partecipato alla manifestazione annuale dell'LG Global Champions Tour svoltasi nell'area metropolitana di Città del Messico, il termine figurante nella colonna 15 della tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE in relazione alla regione MX-1 dovrebbe essere sostituito da un riferimento al certificato sanitario che deve essere utilizzato per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati che abbiano partecipato a tale manifestazione.
- (15) Il 15 dicembre 2017 la Turchia ha notificato mediante il sistema di notifica delle malattie degli animali un caso di morva (*Burgholderia mallei*), confermato il 13 ottobre 2017, in un cavallo nell'isola di Büyükada, provincia di Istanbul, Turchia. In attesa che vengano ultimate le indagini relative all'origine e alla possibile diffusione della malattia, l'introduzione nell'Unione di equidi e di materiale germinale di equidi in provenienza dalla Turchia dovrebbe essere sospesa.
- (16) La decisione 2004/211/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II C della decisione 92/260/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 93/195/CEE è così modificata:

1) all'articolo 1, il decimo trattino è sostituito dal seguente:

«— che hanno partecipato alle manifestazioni equestri dell'LG Global Champions Tour a Shanghai, Cina, nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, o a Miami, Stati Uniti d'America, e soddisfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della presente decisione.»;

2) l'allegato X è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2301 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 38).

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Nell'allegato II C della decisione 92/260/CEE, il terzo trattino del punto III, lettera d), è sostituito dal seguente:

- «⁽³⁾ Emirati arabi uniti, Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Cina ⁽¹⁾, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Serbia, Russia ⁽¹⁾, Singapore, Thailandia, Ucraina, Stati Uniti d'America»
-

ALLEGATO II

«ALLEGATO X

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni in Cina, in Messico o negli Stati Uniti d'America ai fini della partecipazione a competizioni a Shanghai, nell'area metropolitana di Città del Messico o a Miami

Certificato n.

Manifestazione:

Partecipazione all'LG Global Champions Tour a Shanghai, Cina, nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, o a Miami, Stati Uniti d'America

Paese terzo di spedizione: Cina ⁽³⁾, Messico ⁽³⁾/Stati Uniti d'America ⁽³⁾

Ministero responsabile: (inserire nome del ministero)

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)**II. Origine del cavallo**Il cavallo è spedito da:
(luogo di provenienza)a:
(luogo di destinazione)per via aerea:
(numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese terzo nel quale le malattie di seguito elencate sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ⁽¹⁾;

- c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;
- d) da quando è stato introdotto nel paese terzo oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale ai sensi della normativa dell'Unione, nella parte di territorio del paese terzo ⁽²⁾, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equidi di stato sanitario inferiore tranne durante la competizione;
- e) proviene dal territorio di un paese terzo oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale ai sensi della normativa dell'Unione, da una parte di un paese terzo in cui:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- f) non proviene dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo considerato, ai sensi della normativa dell'Unione, infetto da peste equina;
- g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di sanità animale, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di sanità animale soggetti alle seguenti condizioni:
- i) se gli animali appartenenti a specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate non sono stati tutti allontanati dall'azienda, il divieto è durato:
 - per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,
 - per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per effettuare due test di Coggins a un intervallo di tre mesi, con esito negativo, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,
 - per la rabbia, un mese dalla registrazione dell'ultimo caso;
 - per il carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - ii) se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia sono stati macellati o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali in seguito all'eliminazione o all'allontanamento degli animali;
- h) proviene da un'azienda:
- i) nella quale non si applicavano divieti relativi alla stomatite vescicolosa e negli ultimi sei mesi l'animale non è venuto a contatto con equidi di aziende nelle quali si applicavano tali divieti ⁽³⁾; o
 - ii) indenne da stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti la spedizione e nella quale l'animale nei detti 30 giorni è stato protetto da insetti vettori ed è stato sottoposto a uno dei seguenti test sanitari effettuati su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di protezione dai vettori:
 - una prova di neutralizzazione del virus con esito negativo, con una diluizione del siero 1:12 ⁽³⁾;
 - un test sierologico effettuato, con esito negativo, conformemente al capitolo 2.1.19, punto B(2), del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ⁽³⁾;
 - i) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso dei 15 giorni che precedono la presente dichiarazione.

IV. Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena

a) Il cavallo è entrato nel territorio della Cina ⁽³⁾/del Messico ⁽³⁾/ degli Stati Uniti d'America ⁽³⁾ il ⁽⁴⁾;

b) il cavallo

⁽³⁾ [è arrivato in Cina da uno Stato membro dell'Unione europea;]

⁽³⁾ o [è arrivato in Messico ⁽³⁾/ negli Stati Uniti d'America ⁽³⁾ da uno Stato membro dell'Unione europea ⁽³⁾/ dal Messico ⁽³⁾/ dagli Stati Uniti d'America ⁽³⁾;

c) per quanto può essere accertato, il cavallo non è stato costantemente fuori dall'Unione europea per 30 giorni o più, inclusa la data di ritorno prevista conformemente al presente certificato, e dal momento dell'uscita dall'Unione europea non è stato fuori

⁽³⁾ [dalla parte del territorio della Cina indicata con il codice "CN-2" nell'elenco dei paesi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.]

⁽³⁾ o [dalla parte del territorio del Messico indicata con il codice "MX-1" nell'elenco dei paesi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE, o dagli Stati Uniti d'America.]

V Il cavallo sarà trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese terzo di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, stame o foraggio.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽¹⁾

Nome in stampatello e qualifica.

⁽¹⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

⁽¹⁾ Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.

⁽²⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Cancellare le voci non pertinenti.

⁽⁴⁾ Inserire la data di ingresso [gg/mm/aaaa] »

